

COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli



VIII Settore
LL.PP. - Ambiente e Sicurezza

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO
E LA SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI AD USO PUBBLICO

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutela del patrimonio a verde pubblico sia esistente che di nuova formazione e per disciplinare l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Boscoreale.

La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati e dalle norme del presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso, disciplinato dalla legge n. 1497/39, 1089/39 e D.L. 490 del 29/ 10/ 1999 “ Testo unico delle disp. Legislative in materia di beni culturali ed ambientali” .

ART. 2 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO

L'U.T.C. per tramite di un suo Responsabile sorveglia la corretta fruizione delle aree a verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

ART. 3 - INTERVENTI PER OPERE CON MANOMISSIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Qualsiasi intervento, da parte di Enti o Società, che coinvolga il verde pubblico dovrà essere approvato dall'Ufficio comunale preposto che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione.

Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto di intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'area oggetto di manomissione ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi.

La richiesta dovrà contenere la durata dei lavori, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare il Comune di tutti i danni prodotti dalla manomissione.

Nel caso di scavi la distanza minima della luce netta dello scavo non potrà essere inferiore a metri 3, nel caso di comprovata impossibilità ad operare, si provvederà con scavi a mano, rispetto alle radici portanti, impiego di attrezzature particolari come spingitubo ecc.

L'Ufficio preposto può, prescrivere l'assoluto rispetto delle distanze citate o richiedere distanze superiori.

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione delle radici queste dovranno essere asportate con taglio mediante utilizzo di motoseghe o cesoie e contestualmente disinfettate con opportuni anticrittogamici con rispetto dei relativi tempi di asciugatura (due ore circa).

Tutti gli alberi presenti nell'area di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti per evitare qualsiasi danno alle radici, al fusto e alla chioma. Non saranno ammesse impermeabilizzazioni, anche se temporanee, accatastamenti di attrezzature e materiali

nel raggio di rispetto della pianta, nonché l'apposizione di chiodi, cavi elettrici o corpi illuminanti sugli alberi.

ART. 4 - ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE

Le piante individuate dall'Amministrazione comunale come esemplari di particolare interesse sono soggette a maggior tutela e ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta specializzata.

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi (estate o inverno) evitando la diffusione di segatura mediante aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere rapidamente allontanato ed eliminato mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate, il terreno sostituito con terra di coltivo previo trattamento con prodotti anticrittogamici.

Gli eventuali trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, non vanno effettuati a calendario, cioè con scadenza fissa, ma programmati in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità.

Art. 5 – CONCESSIONI DI AREE

Il Comune concede in uso gratuito temporaneo, per la cura del verde, le aree di proprietà comunale o concesse al Comune, che non possono essere gestite direttamente con personale dipendente, ad Enti, Società, Associazioni e privati che ne facciano richiesta. Le domande dovranno essere presentate a firma dei rispettivi legali rappresentanti, o dei singoli cittadini interessati.

Le aree oggetto della concessione sono quelle destinate a verde pubblico, ovvero pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali.

L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale in relazione alle richieste delle aree da mantenere. In caso di richieste assunte contestualmente al protocollo, la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata alla ditta richiedente.

Le domande dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione dell'area, da planimetria catastale e stralcio di piano regolatore comunale.

La concessione in uso consisterà nella vigilanza e manutenzione dell'area secondo le prescrizioni dell'Ufficio Comunale ivi comprese quelle relative ad eventuale essenze da piantumare.

E' fatto divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno di esclusivo uso pubblico. Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potrà essere installato, sarà ugualmente di esclusivo uso pubblico. E' consentita la recinzione con siepe di altezza non superiore a cm. 60.

Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico del concessionario, sicché l'Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie.

Il Concessionario potrà provvedere a sua cura e spese all'installazione sul suolo concesso in uso di una targa segnaletica con sopra riportate le indicazioni dello stesso concessionario. La targa non potrà superare le dimensioni di 0,5 metri quadrati.

ART.6 – ACCESSO ALLE AREE

Ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

ART.7 - LIMITAZIONI

Nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

Biciclette, monopattini, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

ART.8 - NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO MANIFESTAZIONE

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dell'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione.

L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative dovrà essere autorizzata a seguito della presentazione di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento.

Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione delle chiome degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziate dagli arbusti e non dovranno essere a contatto diretto del manto erboso.

Le piante non dovranno servire per sostegno ad alcunché siano cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro. Attorno alla pianta dovrà mantenersi un'area di rispetto non inferiore ai 3 metri per evitare costipamento del terreno e danno agli apparati radicali.

Per far fronte agli eventuali danni arrecati al patrimonio verde in seguito alle sopra elencate manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente sarà tenuto a versare un deposito cauzionale la cui entità sarà determinata dall'Ufficio Tecnico con il minimo in € 150,00 e massimo in €. 2.000,00, secondo le dimensioni e tipologia del verde interessato.

La necessità di porre lungo le vie cittadine alberate illuminazioni o striscioni particolari in occasione di festività o ricorrenze dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, dietro richiesta scritta comprensiva di impegno al risarcimento di tutti i danni eventualmente prodotti, l'ufficio comunale preposto rilascerà le prescrizioni del caso e controllerà lo stato vegetazionale a seguito della rimozione di tali attrezzature.

E' data facoltà di risarcire il danno arrecato con l'acquisto, la messa a dimora di un numero di alberi di specie, dimensioni indicate dall' Ufficio comunale competente pari al valore del

danno stesso. Tali piante verranno messe a dimora in luogo pubblico individuato dal competente ufficio

ART.9 - DIVIETI

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali.

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Negli spazi a verde è inoltre vietato:

- raccogliere i fiori e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

ART.10

Il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato l'accesso ai cani.

Il gioco dei frequentatori che superano i 10 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

ART.11

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento dei verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal Comune. Sarà cura del Comune reperire ove possibile uno spazio per attività sportive di gruppo.

ART.12

E' vietato nelle aree verdi condurre i cani o altri animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali.

All'interno delle aree giochi destinate ai bambini i cani non sono ammessi; I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono, asportare gli escrementi degli animali loro affidati. Negli spazi è vietato addestrare cani. E' vietato abbandonare cani o altri animali. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

ART.13

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la manutenzione degli spazi verdi. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

ART.14

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Comune cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'amministrazione Comunale e il proponente volontario.

Ogni 2 anni, il Dirigente del Settore, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutegli da parte dei cittadini.

II DIRIGENTE LL.PP.
Ing. CLAUDIO VALENTINO